

REGOLAMENTO (CEE) N. 4068/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune qualità di polietere delle sottovoci ex 3907 20 19 e ex 3907 20 90 della nomenclatura combinata

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'approvvigionamento della Comunità in polietere, con catene di poliacrilonitrile, anche contenente dello stirene, dipende attualmente e momentaneamente da importazioni provenienti da paesi terzi; che è interesse della Comunità di sospendere totalmente il dazio normale applicabile per i prodotti in questione, nei limiti di un contingente tariffario comunitario di un volume adeguato; che per non compromettere le prospettive di sviluppo della produzione di questo prodotto nella Comunità ed assicurare allo stesso tempo un approvvigionamento soddisfacente delle industrie utilizzatrici, è opportuno limitare il beneficio del contingente tariffario ad un quantitativo di 5 000 tonnellate e di aprire detto contingente per il periodo dal 1° dicembre 1987 al 31 gennaio 1988;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso;

che nel caso presente non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingente le quantità corrispondenti al loro fabbisogno alle condizioni e secondo la procedura prevista all'articolo 1, paragrafo 2; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fino al 31 gennaio 1988 il dazio doganale applicabile all'importazione dei prodotti sotto indicati è sospeso al livello e nei limiti di un contingente tariffario comunitario indicati a lato:

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Codice NC (1)	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingente
09.2783	ex 39.01 C VII b) 2	ex 3907 20 19 ex 3907 20 90	Polietere, con catene di poliacrilonitrile, anche contenente dello stirene	5 000 tonnellate	0 %

Nei limiti di detto contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia nell'atto di adesione.

2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingente.

(1) I numeri richiamati nella colonna « Codice NC » sostituiranno quelli che appaiono nella colonna « Numero della tariffa doganale comune » a partire dal 1° gennaio 1988.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché i prelievi effettuati secondo l'articolo 1, paragrafo 2, rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulle loro quote cumulate del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori del prodotto in questione la possibilità di attingere liberamente al contingente finché lo consente il saldo del volume contingente.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di messa in libera pratica.